

Legge regionale 22 novembre 2000 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2016

**Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>.**

## **CAPO I**

### *Finalità e definizioni*

#### **Art. 1**

##### *(Finalità)*

**1.** La Regione, al fine di tutelare la salute, quale diritto fondamentale della persona, promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), sostiene i produttori locali di alimenti, mangimi e sementi e orienta il consumatore all'utilizzo di prodotti alimentari non geneticamente modificati.

**2.** Disciplina altresì le modalità di tutela, di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione Friuli-Venezia Giulia.

(1)

**3.**

( ABROGATO )

(2)

Note:

**1** Parole soppresse al comma 2 da art. 47, comma 1, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007

**2** Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011

## **Art. 2**

### *(Definizioni)*

**1.** Ai fini della presente legge vengono considerati gli alimenti, i mangimi e le sementi (semi e piantine) prodotti in Friuli - Venezia Giulia.

**2.** Per alimenti si intendono anche gli additivi, gli aromi, i solventi estraenti, le sostanze ausiliari e altre sostanze usate nella produzione, indipendentemente dal fatto se sono poi presenti o meno nel prodotto finale.

**3.** Organismo è ogni entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico.

**4.** Per organismo geneticamente modificato si intende:

a) un organismo geneticamente modificato ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92;

b) un organismo che contiene un patrimonio genetico preparato al di fuori dell'organismo stesso.

**5.** Per modificazione genetica si intendono quei procedimenti finalizzati a introdurre in un organismo un elemento genetico estraneo, preparato al di fuori di tale organismo.

**6.** I prodotti sono geneticamente non modificati quando:

a) non sono organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;

b) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;

c) non contengono elementi prodotti da o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;

d) sono stati prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica o senza additivi, aromi, solventi estraenti, sostanze ausiliari o altre sostanze prodotte con l'impiego dell'ingegneria genetica;

e) non sono stati mescolati con organismi geneticamente modificati;

f) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.

**7.** Vengono considerati prodotti in Friuli - Venezia Giulia quegli alimenti, mangimi e sementi (semi e piantine) i cui elementi essenziali, indicati nel regolamento di cui all'articolo 8, sono stati prodotti in Friuli - Venezia Giulia.

**8.** Per produzione s'intende la fabbricazione, l'estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione, il trattamento e la miscelatura di prodotti.

**9.** Ai fini della presente legge, sono prodotti agroalimentari tradizionali quelli riconosciuti con il relativo decreto ministeriale.